



Mercoledì 29/10/2025

Rimborsi chilometrici ai professionisti: concorrono al reddito se non analiticamente documentati

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

I rimborsi chilometrici ai professionisti concorrono al reddito imponibile se non documentati analiticamente: non basta, infatti, il calcolo per chilometri percorsi.

Il chiarimento Ã" contenuto nella Risposta n. 270 del 23 ottobre dell'Ã™Agenzia delle Entrate, chiamata a d esprimersi in merito al trattamento fiscale dei rimborsi spese chilometriche percepiti dai lavoratori autonomi e addebitati ai clienti.

Il caso esaminato dall'Amministrazione finanziaria riguardava un professionista che, nel 2025, aveva emesso una fattura con due voci distinte: il compenso per lâ€™Ã™attività di consulenza e il rimborso spese chilometriche, calcolato in base ai chilometri percorsi e a una tariffa concordata. Lâ€™Ã™istante chiedeva se tale rimborso, pur privo di giustificativi di terzi (come scontrini o ricevute di carburante), potesse essere escluso dalla ritenuta dâ€™Ã™acconto e dal reddito imponibile ai sensi dellâ€™Ã™articolo 54, comma 2, lettera b), del TUIR.

Lâ€™Ã™Agenzia ha ricordato che, a partire dal periodo dâ€™Ã™imposta 2025, il nuovo articolo 54 del TUIR (modificato dal D.Lgs. n. 192/2024) prevede lâ€™Ã™irrilevanza ai fini reddituali dei rimborsi addebitati analiticamente al committente, ma solo se le spese sono effettivamente sostenute, separate in fattura e comprovate da idonea documentazione che ne dimostri l'esatta riferibilitÃ allâ€™Ã™incarico svolto.

Nel caso concreto, tuttavia, lâ€™Ã™Agenzia ha ritenuto che il rimborso chilometrico, pur calcolato su base oggettiva, non soddisfi i requisiti di analiticitÃ richiesti dalla norma, non essendo supportato da giustificativi puntuali. Pertanto, tali somme devono concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo e sono soggette a ritenuta d'acconto prevista, per i redditi di lavoro autonomo, dall'articolo 25, comma 1, del DPR 600/1973.

<https://www.agenziaentrate.gov.it>